



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA

Delibera di Giunta regionale n. 372 del 16/05/2017

Programma di sviluppo rurale 2014-2020 - Apertura del bando per la presentazione di domande di aiuto sulla sottomisura 6.1 "Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori"

La Giunta regionale

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e in particolare le disposizioni in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 13 par. 2 e allegato III del regolamento medesimo;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2017) 1046 del 08 febbraio 2017 che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Liguria (in seguito: PSR) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Vista la deliberazione n. 33 del 27 ottobre 2015 con la quale il Consiglio regionale prende atto della stesura definitiva del PSR;

Vista in particolare la sottomisura 6.1 del PSR: "Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori";

Atteso che il comitato di sorveglianza, nella seduta del 3 febbraio 2016, ha esaminato favorevolmente i criteri di selezione, come previsto dall'articolo 74 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e pertanto possono essere adottati definitivamente;

Dato atto pertanto che sono presenti le condizioni per avviare le procedure di presentazione delle domande di sostegno e pagamento a valere sulla sottomisura 6.1 del PSR "Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori";

Ritenuto che una dotazione finanziaria complessiva di euro 1.000.000 sia a questo fine congrua, in quanto in linea con la programmazione finanziaria del PSR 2014-2020;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Sviluppo dell'entroterra e delle zone rurali;

DELIBERA

1. Di dare atto, per i motivi meglio precisati in premessa, che si sono verificate le condizioni per l'avvio delle procedure di presentazione delle domande di sostegno e pagamento a valere sulla sottomisura 6.1 del PSR "Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori";
2. Di approvare le procedure per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento a valere sulla predetta sottomisura 6.1 "Aiuto all'avvio di imprese agricole per i giovani agricoltori", focus area 2.b, di cui al documento "*Allegato A - sottomisura 6.1 - Aiuto all'avvio di imprese agricole per i giovani agricoltori - focus area 2.b*" che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. Di porre a bando la somma di euro 1.000.000, considerata congrua in quanto in linea con la programmazione finanziaria del PSR 2014-2020;
4. di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
5. di stabilire che le domande di sostegno possono essere presentate, tramite il sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), a partire dal 1 giugno 2017 e fino alle ore 24:00 del 31 luglio 2017, come meglio specificato nei documenti allegati;
6. di incaricare il Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca, con proprio provvedimento e in qualità di Autorità di Gestione del PSR:
 - di modificare la data di cui al punto precedente, per eventuali motivate esigenze, anche connesse alla funzionalità del SIAN;

- di definire i documenti tecnici necessari per supportare l'attuazione delle procedure di presentazione e di istruttoria delle domande di sostegno di cui al presente atto;
7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web regionale e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
 8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione dello stesso.

Allegato A - sottomisura 6.1 “Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori” focus area 2.b

Programma di sviluppo rurale 2014-2020

Procedure per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sulla sottomisura 6.1 “Aiuto all’avvio di imprese agricole per i giovani agricoltori”.

Finalità e obiettivi

Il presente atto disciplina le procedure e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sul PSR 2014-2020, sottomisura 6.1 “Aiuto all’avvio di imprese agricole per i giovani agricoltori.

Tipologia di bando

Bando a graduatoria.

Validità temporale

Il primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno è il 1 giugno 2017.

Le domande possono essere presentate fino alle ore 24:00 del 31 luglio 2017.

Le domande presentate al di fuori di questi termini non sono ricevibili, fatte salve eventuali modifiche dei termini stabilite dall’Autorità di gestione.

Le domande di sostegno, e le conseguenti domande di pagamento, devono essere presentate esclusivamente in modalità informatica, con firma elettronica del beneficiario secondo gli standard utilizzati dal Sistema informativo Agricolo Nazionale, ed il protocollo AGEA fa fede per la data e l’ora di presentazione.

Disponibilità finanziarie

Le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano a euro 1.000.000.

Campo di applicazione

Tutto il territorio regionale.

Beneficiari

Giovani agricoltori, definiti come segue, ai sensi dell’art. 2, paragrafo 1, lettera n) del regolamento 1305/2013:

"giovane agricoltore" - una persona di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda.

Definizione di primo insediamento :

Il “primo insediamento” inizia con l’acquisizione per la prima volta del possesso di una azienda agricola in qualità di titolare o contitolare con l’attribuzione per la prima volta della Partita IVA come produttore agricolo e termina con l’attuazione del piano aziendale di sviluppo. La data di primo insediamento coincide con la data di attribuzione del numero di partita IVA come produttore agricolo.

Nel caso di insediamento del giovane agricoltore in una azienda costituita NON in forma individuale sono stabilite le seguenti norme:

- a) per il giovane agricoltore che si insedia in impresa costituita sotto forma di società di persone la quota del giovane nell'ambito della società deve essere superiore al 50% oppure nell'atto costitutivo deve essere inserita una delega esplicita che dia pieni poteri decisionali in ordine alla gestione ordinaria e straordinaria al giovane agricoltore;
- b) nel caso di società in accomandita semplice, il giovane agricoltore si deve insediare come socio accomandatario e deve avere pieni poteri decisionali in ordine alla gestione ordinaria e straordinaria;
- c) per il giovane agricoltore che si insedia in impresa costituita sotto forma di società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative a responsabilità limitata, società consortili), il giovane agricoltore deve rivestire la carica a cui corrispondono i pieni poteri decisionali in ordine alla gestione ordinaria e straordinaria (amministratore delegato o amministratore unico).

Il giovane agricoltore deve esercitare il controllo con pieni poteri decisionali in ordine alla gestione ordinaria e straordinaria, per tutto il periodo di vincolo decennale, sulla società anche in termini di decisioni connesse alla gestione, ai benefici ed ai rischi finanziari. I requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal momento della presentazione della domanda di sostegno.

Condizioni di ammissibilità

Ai fini dell'ammissibilità della domanda di sostegno:

1. Il giovane agricoltore deve insediarsi per la prima volta in qualità di titolare o contitolare in una azienda agricola;
2. La domanda di sostegno deve essere presentata entro sei mesi dalla data di inizio del primo insediamento del giovane nell'azienda agricola;
3. Al momento di presentazione della domanda di sostegno, il giovane deve avere età di almeno 18 anni e non superiore a 40 anni (ossia non deve aver compiuto 41 anni);
4. Al momento di presentazione della domanda di sostegno, il potenziale produttivo dell'azienda in cui il giovane agricoltore si insedia deve essere compreso entro i seguenti limiti in termini di Produzione Standard (PS):
 - a. limite minimo di 15.000 euro. Tale limite è ridotto a 12.000 euro per le imprese con sede aziendale nelle zone svantaggiate di cui all'art. 32 § 1 del reg. CE 1305/2013 meglio definite nell'allegato "elenco comuni svantaggiati" del PSR;
 - b. limite massimo di 200.000 euro.

Le dimensioni aziendali saranno verificate tramite le informazioni disponibili sul Fascicolo Aziendale al momento della presentazione della domanda di sostegno e dell'apposita scheda del Piano aziendale di sviluppo.

Nel caso di insediamento in qualità di contitolare in azienda costituita NON in forma individuale, i limiti minimo e massimo in termini di PS devono essere rapportati al numero dei contitolari e rispettare quanto previsto dall'articolo 2, comma 1 del Reg. (UE) 807/2014.

Per il calcolo della PS sono computati esclusivamente i prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

5. Al momento di presentazione della domanda di sostegno, il giovane agricoltore deve essere in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali. Il

requisito di adeguate conoscenze e competenze professionali è presunto se al momento della presentazione della domanda di aiuto il beneficiario ha esercitato per almeno tre anni un'attività agricola come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo, oppure quando l'imprenditore sia in possesso di titolo di studio di livello secondario o universitario nel settore agrario, veterinario o delle scienze naturali. La capacità professionale si considera raggiunta anche quando l'agricoltore ha frequentato corsi di formazione professionale, relativi all'orientamento produttivo dell'azienda, per almeno 80 ore. Negli altri casi il requisito della capacità professionale è accertato da una apposita commissione regionale tramite procedura scritta basata su quesiti standardizzati estratti in modo casuale. Il giovane agricoltore, che al momento di presentazione della domanda di aiuto non è in possesso delle adeguate conoscenze e competenze professionali, deve conseguire entro un periodo massimo di 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno. La necessità di avvalersi di tale periodo di proroga deve essere documentata nel piano di sviluppo aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola;

6. Il giovane agricoltore deve presentare un piano aziendale di sviluppo i cui contenuti sono stabiliti nel capitolo 8.2.6.3.1.11 del PSR. L'attuazione del piano di sviluppo aziendale di sviluppo deve iniziare entro nove mesi dalla data della concessione dell'aiuto e deve concludersi entro 36 mesi dalla data della concessione dell'aiuto;
7. Entro 18 mesi dalla data di insediamento, il giovane agricoltore deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, tenuto conto delle norme nazionali di recepimento (agricoltore in attività);
8. Al fine di garantire la stabilità dell'operazione finanziata, al momento di presentazione della domanda di sostegno il giovane agricoltore deve impegnarsi a proseguire l'attività agricola, mantenendo, per almeno dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto, la dimensione aziendale minima di accesso e la qualifica di titolare o contitolare giuridico, civile e fiscale dell'impresa agricola. In caso di infrazione a questo impegno, esclusi i casi di forza maggiore previsti dall'art. 2, comma 2, del reg. (UE)1306/2013, il premio deve essere restituito per intero gravato dagli interessi;
9. L'insediamento in aziende derivanti dal frazionamento di aziende preesistenti non è ammissibile a finanziamento;
10. Nel caso di insediamento di più soggetti in qualità di contitolari in aziende a conduzione associata sarà comunque erogato un solo premio di insediamento;
11. L'insediamento si conclude con l'attuazione del piano aziendale di sviluppo entro 36 mesi dalla data della concessione dell'aiuto.

Criteri di selezione

Criteri di selezione	Metodo di calcolo del punteggio	Punteggio
1. Insediamento in azienda condotta da un imprenditore agricolo che al momento del trasferimento ha un'età superiore a 58 anni	In proporzione a crescere dell'età del cedente: <ul style="list-style-type: none"> - da 58 anni a 65 anni = 3 punti - da 66 anni a 70 anni = 6 punti - oltre i 70 anni = 10 punti 	Fino a 10 I PUNTEGGI SONO CUMULABILI
2. età del beneficiario (priorità ai soggetti più giovani)	In proporzione inversa al crescere dell'età: <ul style="list-style-type: none"> - da 18 a 24 anni = 10 punti 	Fino a 10

	<ul style="list-style-type: none"> - da 25 a 28 anni = 7 punti - da 29 a 33 anni = 4 punti - da 34 a 38 anni = 2 punti - 39 anni e oltre = 0 punti 	
3. attività aziendale che si sviluppa anche su terreni abbandonati da almeno 5 anni, purché non inquinati.	0,5 punti per ogni punto % di terreno recuperato in rapporto alla SAU aziendale	Fino a 20
4. progetti integrati con la sottomisura 4.1	In funzione della spesa ammissibile della domanda di sostegno sulla misura 4.1: <ul style="list-style-type: none"> - Fino a 10.000 € = 0 - Da 10.001 a 25.000 = 10 - Da 25.001 a 50.000 = 15 - Da 50.001 a 100.000 = 20 - Da 100.001 a 200.000=30 - Oltre 200.001 = 40 	Fino a 40
5. numero di nuovi posti di lavoro creati sulla base del piano aziendale di sviluppo	5 punti ogni posto di lavoro a tempo pieno (o equivalente full time) creato, compreso il posto di lavoro del titolare	20
TOTALE		Fino a 100

Punteggio minimo: 16 punti. Sotto questa soglia nessun aiuto può essere concesso.

Gli elementi che determinano il punteggio devono essere dichiarati nella relazione descrittiva del Piano di sviluppo aziendale a corredo della domanda di sostegno. I punteggi attribuiti a seguito dell'istruttoria della domanda di sostegno devono essere mantenuti fino al momento della presentazione della domanda di pagamento del saldo finale.

Progetto integrato

Ai fini del presente Bando si considera "Progetto Integrato" l'operazione integrata con la sottomisura 4.1 per le domande di sostegno già presentate ai sensi delle DGR 1394/2015, DGR 612/2016 e DGR 809/2016, nonché le domande di sostegno presentate a valere sulla sottomisura 4.1, ai sensi del primo bando utile, anche parzialmente concomitante con il periodo di vigenza del presente bando purché la domanda di sostegno per la sottomisura 4.1 sia presentata entro i termini di scadenza del bando per la sottomisura 6.1. Per l'attribuzione del punteggio di cui al punto 4 dei "Criteri di selezione", si considera spesa ammissibile l'importo derivante dall'istruttoria positiva di ammissibilità della domanda di sostegno a valere sulla sottomisura 4.1. Le domande che costituiscono il Progetto integrato dovranno essere presentate successivamente alla data di primo insediamento, utilizzando il medesimo CUAA, fatta eccezione delle operazioni 4.1 relative alla società in cui si è insediato il giovane agricoltore, che dovrà essere riferito al CUAA della società.

Costituzione del fascicolo aziendale

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente atto sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica e la consistenza aziendale mediante la costituzione, presso una struttura abilitata, del fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503/99, conformemente a quanto stabilito dalla circolare dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura n. ACIU.2005.210 del 20/04/2005. Il fascicolo aziendale dovrà essere

aggiornato, almeno, prima della presentazione della domanda di pagamento finale per la verifica del raggiungimento della Produzione Standard.

Domande di sostegno

Le domande per lo sviluppo rurale devono essere predisposte e presentate tramite le apposite applicazioni disponibili sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN (www.sian.it), attingendo le informazioni dal fascicolo aziendale. Non sono ammesse altre forme di predisposizione e presentazione delle domande. Tali domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica con firma elettronica del beneficiario secondo gli standard utilizzati dal SIAN e ciascuna domanda sarà identificata univocamente dal relativo Barcode generato dal sistema e dal protocollo di AGEA che fa fede per la data e l'ora di presentazione.

Il richiedente, deve obbligatoriamente indicare in domanda, a pena di non istruibilità della stessa, un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) valido per le comunicazioni inerenti l'operazione.

Ammissione al sostegno

Il sostegno sarà ammesso in ordine di graduatoria. Tutte le domande di sostegno saranno inserite in una unica graduatoria formata sulla base dei punteggi attribuiti in base ai criteri di selezione. Ai fini della graduatoria non rileva la data di presentazione della domanda di sostegno. A parità di punteggio prevarrà la domanda presentata dal beneficiario con minore età.

Le domande ammissibili saranno finanziate sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le domande che avranno conseguito un punteggio inferiore alla soglia minima di ammissibilità non saranno finanziate.

Le domande ancora prive di copertura finanziaria dopo il completamento delle procedure di cui sopra sono dichiarate decadute.

Nel caso di insediamento di più soggetti in qualità di contitolari in aziende a conduzione associata sarà erogato un solo premio di insediamento.

Importo del sostegno

L'importo dell'aiuto è determinato con un sostegno base, identico per tutti i beneficiari, maggiorato in funzione:

- degli svantaggi crescenti in termini di situazione socio-economica della zona in cui il giovane si insedia;
- dell'impegno organizzativo ed economico dovuto all'insediamento in aziende abbandonate o condotte da soggetti estranei al beneficiario per compensare il maggior tempo necessario per raggiungere un livello di produttività adeguato.

Il sostegno è pertanto determinato nel modo seguente:

- premio base = 18.000,00 euro;
- maggiorazione per disagio socio-economico pari a:
 - 4.000,00 euro se il giovane si insedia in una azienda con sede in un comune di seconda fascia;
 - 6.000,00 euro se il giovane si insedia in una azienda con sede in un comune di terza fascia;
 - 8.000,00 euro se il giovane si insedia in una azienda con sede in un comune di quarta fascia.

Non è prevista alcuna maggiorazione per il giovane che si insedia in una azienda con sede in un comune di prima fascia.

In tutti i casi suddetti viene considerata come “sede” la sede aziendale indicata, alla data di insediamento, sul fascicolo aziendale, come “ubicazione aziendale”.

I premi di cui sopra sono maggiorati di ulteriori 8.000,00 Euro per gli insediamenti in aziende costituite per almeno il 50% da terreni non coltivati da almeno 5 anni o precedentemente condotte da soggetti privi di vincoli di parentela con il giovane sino al terzo grado.

Al fine della concessione della maggiorazione del premio di primo insediamento si intendono NON COLTIVATI i terreni, posseduti al momento dell'insediamento ed inseriti nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di sostegno, per i quali valgono contemporaneamente le seguenti definizioni:

- terreni sui quali non è stato pagato alcun premio PAC o misure a superficie PSR negli ultimi cinque anni o intervento PSR strutturale negli ultimi 10 anni;
- terreni classificati negli ultimi cinque anni sul fascicolo aziendale e individuabili sulle relative foto aeree come incolti (Uso non agricolo – Tare oppure Bosco) oppure terreni che, pur non essendo stati nei cinque anni precedenti su alcun fascicolo aziendale, sono stati identificati come incolti in base a foto aeree e rilievi a terra (è onere del richiedente fornire documentazione fotografica in tal senso nella relazione tecnica a corredo della domanda di sostegno).

L'elenco dei comuni suddivisi nelle quattro fasce è riportato in allegato al testo del PSR e disponibile sul sito www.agriligurianet.it.

Il premio viene erogato, su richiesta del beneficiario, in due rate nell'arco di un periodo massimo di cinque anni. La prima rata, pari al 50% dell'importo del premio, dopo l'avvio dell'attività. L'erogazione della seconda rata del sostegno, pari al 50%, è subordinata alla corretta e completa attuazione del piano aziendale di sviluppo.

Domande di pagamento

Le domande di pagamento consistono nella richiesta di erogazione del contributo e possono essere presentate solo dai beneficiari titolari di un atto di concessione valido.

Le domande di pagamento devono essere predisposte e presentate tramite le apposite applicazioni disponibili sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN (www.sian.it), attingendo le informazioni dal fascicolo aziendale. Non sono ammesse altre forme di predisposizione e presentazione delle domande. Tali domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica con firma elettronica del beneficiario secondo gli standard utilizzati dal SIAN e ciascuna domanda sarà identificata univocamente dal relativo Barcode generato dal sistema e dal protocollo di AGEA che fa fede per la data e l'ora di presentazione.

Le domande di pagamento devono essere obbligatoriamente corredate di tutta la documentazione richiesta con l'atto di ammissione al sostegno, pena la non ammissibilità delle stesse.

Le domande di pagamento possono riguardare la richiesta di pagamento:

- di un primo acconto, pari al 50% del premio, dopo l'avvio dell'attività, inteso come insediamento avvenuto ed ammesso al sostegno;
- di un saldo, pari al 50% del premio, subordinato alla dimostrazione dell'attuazione corretta e completa del PAS, ivi compreso il raggiungimento della Produzione Standard già definita al paragrafo “condizioni di ammissibilità”.

Impegni e obblighi del beneficiario

Con la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente accetta di rispettare tutti gli impegni e gli obblighi derivanti da normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento ivi compresi quelli sottoscritti in calce alla domanda stessa. Si impegna inoltre al rispetto degli impegni derivanti dal paragrafo "Condizioni di ammissibilità". Laddove gli impegni non vengano rispettati il beneficiario decadrà dal sostegno come previsto da Regolamento UE 640/2014.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere rispettate al momento della presentazione della domanda di sostegno e anche al momento della presentazione della domanda di pagamento, pena il rifiuto o la revoca del sostegno con il conseguente recupero del sostegno eventualmente erogato.

Gli impegni che devono essere rispettati per ottenere il sostegno e per tutta la durata del vincolo, a pena di decadenza dal sostegno e conseguente revoca totale e restituzione del sostegno erogato, sono:

- consentire l'accesso in azienda degli incaricati dei controlli ed ai luoghi dove si trovano i beni oggetto della sovvenzione;
- mettere a disposizione della regione e di ogni altra autorità pubblica incaricata dei controlli e del monitoraggio, tutta la documentazione relativa all'insediamento e alla realizzazione del PAS o comunque necessaria a svolgere l'attività di controllo, anche in caso sia detenuta da terzi;
- proseguire l'attività agricola, mantenendo, per almeno dieci anni dalla data di ammissione al sostegno, la dimensione aziendale minima di accesso e la qualifica di titolare o contitolare giuridico, civile e fiscale dell'impresa agricola, così come disciplinato al punto 8) del paragrafo "Condizioni di ammissibilità".

Tutte le condizioni che hanno determinato l'attribuzione di punteggi in base ai criteri di selezione definitivi devono essere rispettate anche al momento della presentazione della domanda di pagamento. Laddove il punteggio non venga rispettato, l'ente istruttore procederà alla riduzione del contributo spettante; la riduzione sarà calcolata sull'importo del contributo complessivamente ammesso con l'atto di concessione, con una percentuale pari ad ogni punto, o frazione di punto, non rispettato (1 punto = 1% di riduzione sul contributo complessivamente ammesso).

Laddove il punteggio totale scenda al di sotto della soglia minima di ammissibilità (16 punti), la domanda sarà esclusa ed il sostegno rifiutato con il conseguente recupero di eventuali contributi già erogati.

Inoltre, laddove il punteggio scenda al di sotto della prima domanda in graduatoria non ammessa a finanziamento per esaurimento di risorse, il sostegno sarà rifiutato con il conseguente recupero di eventuali contributi già erogati.

Forza maggiore

In caso di forza maggiore e circostanze eccezionali, così come elencate nell'art. 2.2 del Reg. UE 1306/2013, il beneficiario non è tenuto al rimborso del sostegno ricevuto (art. 4.1 Reg. UE 640/2014). I casi contemplati devono essere notificati, insieme alla documentazione probante che dovrà essere analizzata, all'ente competente entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo (art. 4.2 Reg. UE 640/2014). La comunicazione e/o il relativo accertamento della forza maggiore esimano il beneficiario dalla restituzione del sostegno percepito.

Condizioni di tutela della privacy

Si informano gli aderenti al presente bando che i dati personali ed aziendali acquisiti nei procedimenti ad esso relativi, vengono trattati da parte della Regione Liguria nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Decreto Legislativo n° 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Informazione sul sostegno da parte del FEASR

Le attività di informazione e pubblicità ai sensi del capitolo 15.3 del PSR, sono definite dalla DGR n. 862 del 20/09/2016 avente per oggetto “Disposizioni in materia di pubblicità e informazione sul sostegno da parte del FEASR – Fondo europeo per lo sviluppo rurale nell’ambito del Programma regionale di sviluppo 2014 - 2020”.

Norma residuale

Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente bando, si applicano le pertinenti disposizioni europee, nazionali e regionali, ivi compreso il programma regionale di sviluppo rurale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 33 del 27 ottobre 2015.